



**OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SORRENTO.**  
**CIG: 75100923F9;**

**VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 24.07.2018**

L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 13:30 si è riunita presso la sede della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, in Sorrento alla Piazza Antonino 1, nella Sala Consiliare al primo piano, la Commissione Giudicatrice di Gara in relazione alla procedura di gara per **“L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SORRENTO – CIG:75100923F9”**

La Commissione Giudicatrice come da determina n. 1127 del 16.07.2018 è stata così costituita:

1. Presidente: Dott. Donato Sarno
2. Componente: Ing. Antonio Provisiero;
3. Componente: Dott. Aniello Cacace.

L’odierna seduta è stata preceduta da apposito avviso pubblico del 20.07.2018 inviato ai due concorrenti a mezzo posta elettronica certificata ed è stato inserito nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Sorrento nonché con rinvio nel link di gara all’interno del BOX della CUC Penisola Sorrentina.

Il Presidente a questo punto, alla contemporanea presenza degli altri due componenti la Commissione, dichiara regolarmente insediata la Commissione e dà avvio ai lavori della stessa prendendo atto preliminarmente che è presente in sala il solo rappresentante della ditta Cooperativa Torquato Tasso, Sig. Ronca Alfonso, che peraltro è stato già presente alla precedente seduta.

Si rammenta, in relazione agli accertamenti posti in essere dalla Commissione durante la verifica della documentazione amministrativa operata nella precedente seduta del 16.07.2018, che proprio in occasione e nel corso dell’esame del DGUE prodotto dalla concorrente Global Services si è potuto rilevare, su dichiarazione del medesimo operatore economico partecipante, che la società risultava essere stato oggetto di annullamento dell’aggiudicazione per gravi illeciti professionali commessi presso il Comune di Sant’Antonio Abate per il medesimo servizio di trasporto scolastico. Lo stesso operatore economico dichiarava, tra l’altro, che al momento è in corso un ricorso avverso tale procedimento al Consiglio di Stato.

La Commissione, pertanto, alla luce di tale circostanza, prima di procedere all’ammissione/esclusione dell’operatore economico Global Service dalla successiva fase di gara, ha ritenuto e si è riservata di effettuare ulteriori accertamenti presso il Comune di Sant’Antonio Abate comunicando poi gli esiti della decisione finale della Commissione Giudicatrice in una successiva seduta pubblica, previa convocazione degli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto.

A questo punto il Presidente ricorda che a seguito della risposta prodotta dal Comune di Sant’Antonio Abate (acquisita agli atti giusta protocollo n° 33542 del 19.07.2018) e degli accertamenti effettuati di conseguenza, direttamente da questa stazione appaltante, è emerso, sostanzialmente, che la Global Services è stata soggetta a provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione per l’appalto dello stesso servizio di trasporto scolastico presso il Comune di Sant’Antonio Abate a seguito delle verifiche effettuate dopo l’aggiudicazione e che hanno generato, poi, l’annullamento dell’aggiudicazione avverso la quale la Global Services ha prodotto ricorso innanzi al TAR Campania che, però, ha visto soccombente la ricorrente giusta sentenza della settima sezione del TAR Campania, n° 05892/2017, pubblicata il 13.12.2017. La Commissione dà pubblicamente atto di aver quindi provveduto ad acquisire copia della predetta sentenza ed a procedere alla sua disamina per inquadrare, per quanto possibile nel modo più puntuale, la vicenda dell’annullamento. Si è quindi proceduto alla lettura del dispositivo del pronunciato del TAR rimarcando l’attenzione, per la parte e per quanto interessa in questa sede, sui paragrafi 8.1, 9, 10.1 e 10.2 nonché 11, il cui contenuto, anche per esigenze di adeguata motivazione e di maggiore illustrazione del caso, si ritiene di riportare qui appresso:

8.1. La revoca impugnata si fonda sul fatto che *“la ditta aggiudicataria non fosse in possesso dei requisiti di capacità tecnica così come previsti dall’art. 16 lettera b) del bando di gara e art. 8 del Capitolato speciale di appalto, né al momento della partecipazione alla gara, né all’inizio del servizio (art. 8 del C.S.A.), data la sussistenza di contratti di usufrutto di beni mobili ritenuti non validi per partecipare alla gara, stipulati con due società attinte da interdittiva antimafia, così come verificato presso le Prefetture di Napoli e di Campobasso”*.



9. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente si duole dell'illegittimità dell'annullamento dell'aggiudicazione basato sulla circostanza che sei autobus, oggetto dell'offerta da parte della Global Services, erano oggetto di contratto di usufrutto con due società (Eurotour by Massarini srl ed Eurotour srl) attinte da interdittiva antimafia giacché la stessa non era a conoscenza della predetta circostanza e, pertanto, era in assoluta buona fede al momento della stipula del predetto contratto. Peraltro, sebbene la società ricorrente contesti l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 3, comma 2, del protocollo di legalità richiamato dall'amministrazione resistente, secondo il quale la stazione appaltante è tenuta richiedere informazioni antimafia nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidate forniture e servizi "sensibili", l'acquisto degli scuolabus nel periodo compreso tra il 4 e l'11 aprile 2017 avrebbe comunque **determinato l'interruzione immediata del rapporto contrattuale con conseguente illegittimità della revoca intervenuta in epoca successiva.** Come già affermato dalla Sezione in sede cautelare il provvedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione alla ricorrente del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado è congruamente motivato atteso che risulta documentalmente dimostrata e non contestata la circostanza della stipula, in occasione della partecipazione alla gara, dei contratti di usufrutto di automezzi con due società attinte da interdittiva antimafia delle Prefetture di Napoli e di Campobasso.

10.1. Né vale a privare di rilevanza la predetta circostanza la dedotta buona fede della società ricorrente che afferma di essere stata del tutto all'oscuro dell'esistenza delle interdittive antimafia dalle quali erano attinte le società con le quali ha stipulato i contratti di usufrutto, sottolineando per contro l'anomala conoscenza delle stesse da parte della controinteressata che ha poi provveduto a notiziarne l'amministrazione procedente.

Ed infatti appare rientrare nell'ordinaria diligenza di una ditta, qualora come nel caso di specie stipuli dei contratti per munirsi dei requisiti per partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica, verificare l'inesistenza in capo alla contraente di cause che possano incidere sulla validità ed efficacia della propria partecipazione e della successiva aggiudicazione.

La predetta condotta è, pertanto, idonea a privare la società ricorrente di uno dei requisiti di partecipazione alla gara in quanto i contratti in questione, stipulati antecedentemente all'aggiudicazione, erano volti a munire la Global Service delle disponibilità dei mezzi richiesta per poter partecipare alla procedura.

10.2. Al riguardo il Collegio evidenzia come, anche a prescindere dall'applicazione al caso di specie dell'art. 3, comma 2, del Protocollo di legalità, richiamato dall'amministrazione resistente nell'atto di annullamento impugnato, gli atti di acquisto degli automezzi, intervenuti nel periodo ricompreso tra il 4 e l'11 aprile 2017, non valgono a elidere l'illegittimità dell'aggiudicazione essendo non solo successivi a quest'ultima, ma anche all'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione (cfr. comunicazione di avvio del procedimento del 23.3.2017).

11. Anche il secondo motivo con il quale parte ricorrente si duole dell'insussistenza dell'iscrizione della società controinteressata all'albo regionale delle imprese che effettuano il trasporto scolastico non è fondato e va disatteso.

Dalla lettura della sentenza predetta ed in particolare da quanto emerge dunque dai paragrafi 8.1, 9, 10.1 e 10.2 della sentenza, qui sopra trascritti, si evince che il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione assunto dal Comune di Sant'Antonio Abate con determina dirigenziale n° 515 del 12.05.2017 trova fondamento nell'accertato mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica come richiesti dalla specifica disciplina di gara, mancanza sussistente sia al momento della partecipazione alla gara sia all'inizio del servizio, data la sussistenza di contratti di usufrutto di beni mobili ritenuti non validi per partecipare alla gara stipulati con due società attinte da interdittiva antimafia, così come verificato presso le Prefetture di Napoli e di Campobasso.

Tale circostanza induce la Commissione di gara ad assumere, valutati i fatti, una decisione in ordine all'ammissibilità o meno della ditta Global Services alla gara del trasporto scolastico del Comune di Sorrento alla luce ed in base al disposto di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice appalti.

Sovviene in ausilio della Commissione la linea guida ANAC n° 6 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recante "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e della carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 1293 del 16.11.2016 aggiornate al Decreto legislativo n° 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n° 1008 dell'11.10.2017.

Tale Linea Guida al paragrafo 2.2.2. dal titolo "Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara" ed in particolare al punto 2.1.2.2. afferma che:

“Rilevano, a titolo esemplificativo:

1. Quanto all'ipotesi legale del "tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante" gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

1.1. alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;

1.2. all'adozione di provvedimenti di esclusione;



1.3. all'attribuzione di punteggi. "\*\*\*\*\*"

Proprio il punto 1.1. che concerne la valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione può ritenersi, come si ritiene, associabile e corrispondente al caso in esame. Infatti, il TAR della Campania, con la propria sentenza n° 05892/2017, ha statuito la conferma dell'annullamento dell'aggiudicazione operata dal Comune di Sant'Antonio Abate con la determina 515/2017 in ragione e demandando al criterio dell'ordinaria diligenza posta in capo all'operatore economico partecipante di verificare l'inesistenza, in capo alla contraente, di cause che possano incidere sulla validità ed efficacia della propria partecipazione e della successiva aggiudicazione.

Da quanto riportato in precedenza, in buona sostanza, l'Organo Giurisdizionale Amministrativo ha affermato che la predetta condotta è pertanto idonea a privare la società ricorrente ovvero la Global Services, di uno dei requisiti di partecipazione alla gara in quanto i contratti in questione stipulati antecedentemente all'aggiudicazione erano volti a munire la Global Services della disponibilità di mezzi richiesta per poter partecipare alla procedura (ci si riferisce alla procedura di gara del Comune di Sant'Antonio Abate).

In altri termini e più concretamente la Global Services ha stipulato contratti con ditte (due) attinte dalla interdittiva antimafia e, dunque, alla radice, non in possesso dei requisiti di legge per la partecipazione alla gara pubblica del Comune di Sant'Antonio Abate; la Global Services quindi non aveva i requisiti di capacità tecniche per mancanze che attraverso, invece, un comportamento ispirato ad una ordinaria diligenza da parte dell'operatore economico interessato medesimo, poteva, contrariamente, essere appurata.

Alla luce di tutto quanto sopra si decide, aderendo a quanto indicato al paragrafo VI della linea Guida ANAC n° 6, di attivare, conferendo pertinente mandato al Presidente della Commissione di gara, apposito procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato ai fini della - eventuale - esclusione della Global Services dal presente procedimento di gara dal momento che risulterebbe applicabile, al caso di specie, un motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice, individuato dalla casistica di cui al paragrafo 2.2.2. delle linee guida Anac n° 6 con specifico riguardo al successivo paragrafo 2.1.2.2., punto 1.1 che attiene, appunto, la valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione.

Va inoltre evidenziato che il Comune di Sant'Antonio Abate, come leggesi dalla nota del Comune di Sant'Antonio Abate trasmessa a mezzo e-mail certificata in data 19.07.2018, protocollata al numero 33542 ha comunicato che "Allo stato non risulta a questo Ufficio che la soc. coop. Global Services abbia presentato appello al Consiglio di Stato".

All'esito del contraddittorio la Commissione si riserva di disporre o meno l'esclusione in parola o diversamente l'ammissione alla successiva fase di gara che sarà portata a conoscenza direttamente con trasmissione a mezzo pec dell'assumenda determinazione da parte della Commissione, senza alcun ulteriore convocazione fatta eccezione ovviamente, in caso di eventuale ammissione, per l'apertura in seduta pubblica della busta contenente la proposta migliorativa.

Si dispone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1 del Decreto Legislativo n° 50-2016 e ss. mm. e ii., per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza, la pubblicazione del presente verbale nell'apposita sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente e con l'inserimento, a cura dell'Ufficio URP del Comune di Sorrento, di specifico link di rimando da inserire nel link della gara originariamente istituito e creato all'interno del BOX della Centrale Unica di Committenza del Comune di Sorrento.

Sempre ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1 del Decreto Legislativo n° 50-2016 e ss. mm. e ii., il presente verbale verrà inviato, per pec, anche ai due candidati operatori economici.

Il Presidente dispone che il plico di partecipazione, al fini della sua conservazione, venga posto nell'armadio posizionato nell'ufficio della CUC le cui chiavi sono in possesso del Dott. Aniello Cacace.

Il verbale si chiude alle ore 13:45 del 24.07.2018.

Del che è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

1. Presidente: Dott. Donato Sarno

2. Componente: Ing. Antonio Provvvisiero

3. Componente: Dott. Aniello Cacace.